

	<p align="center"><b>POLO LICEALE “LUIGI ILLUMINATI” ATRI - TERAMO</b></p> <p align="center">Ordini Liceali: Classico – Scientifico Tradizionale - Scientifico Scienze Applicate Linguistico - Scienze Umane Tradizionale – Scienze Umane Economico sociale</p>			
<p align="center">Dirigenza, Uffici e Licei:  Piazza Illuminati n. 1 - 64032 Atri (TE)</p>	<p align="center">C.F. 90019760678  C.M. TEPC05000A</p>	<p align="center">Tel. Centralino  085 87269</p>	<p align="center">sito internet <a href="http://www.liceoilluminati.edu.it">www.liceoilluminati.edu.it</a> e-mail <a href="mailto:tepc05000a@istruzione.it">tepc05000a@istruzione.it</a> PEC <a href="mailto:tepc05000a@pec.istruzione.it">tepc05000a@pec.istruzione.it</a></p>	

**CAPITOLATO TECNICO**  
**PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO di DISTRIBUZIONE**  
**AUTOMATICA DI BEVANDE FREDDI E CALDE**  
**PRESSO**  
**IL POLO LICEALE “LUIGI ILLUMINATI” ATRI**  
**AI SENSI DELL’ART.176 E SS DEL CODICE DEI CONTRATTI (PARTE II CONTRATTI DI**  
**CONCESSIONE) D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI)**  
**VALIDITA’ 48 MESI**

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

INDICE	PAG.
<b>TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI</b>	
ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 3 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5
ART. 4 – CATALOGO DEI PRODOTTI	6
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. 6- CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA	9
ART. 7 – CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI	9
ART. 8 – CANONE CONCESSORIO PER L’USO DEI LOCALI E ALTRI ONERI	9
ART. 9 – CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO	10
ART. 11 – PREZZI	11
ART. 12 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO	11
ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	11
ART. 15 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DI REPORTISTICA	12
ART. 16 – ONERI A CARICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA	13
ART. 17 – MODALITA’ E CALENDARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13

ART. 18 – MANUTENZIONE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO	14
ART. 19 - MANUTENZIONE ORDINARIA	14
ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI PULIZIA E IGIENE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	15
ART. 21 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA	15
ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
ART. 23- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	16
ART. 24- PUBBLICITA’	17
ART. 25 – PERIODO DI PROVA E CONTROLLI	17
ART. 26 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO	17
ART. 27 – INADEMPIMENTI E PENALI	18
ART. 28- REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 29 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
ART. 30 - RECESSO	20
ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA	20
ART. 32 – ASSICURAZIONE	20
ART. 33 – DIVIETI	21
ART. 34 – SPESE PER IL SERVIZIO	21
ART. 35 - SUBAPPALTO	21
ART. 36 - PERSONALE	21
ART. 37 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITA’ PER DANNI	21
ART. 38 – FORO COMPETENTE	22

## ART. 1 – TERMINI E DEFINIZIONI

### **Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:**

- a) *Affidatario, Aggiudicatario o Concessionario*: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il contratto in relazione al servizio in oggetto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica;
- b) *Amministrazione Concedente, Stazione Appaltante, Istituzione Scolastica, Istituto o Scuola*: il soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura;
- c) *Distributori Automatici di bevande fredde e calde ed alimenti*: il servizio individuato nell'Istituzione Scolastica sita in Piazza Luigi Illuminati Atri e nella sede della Scuola Media in Via Finocchi, Atri;
- d) *Canone Concessorio o Canone*: l'importo (periodico) che il Concessionario dovrà corrispondere, per l'utilizzo degli spazi pubblici destinati alla gestione del servizio da intendersi quale base di gara, oggetto di rialzo in sede di offerta economica del concorrente;
- e) *Capitolato Tecnico o Capitolato*: il presente documento;
- f) *Catalogo dei Prodotti*: l'elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Catalogo dovrà essere prodotto, entro n. 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall'Amministrazione Concedente;
- g) *Codice*: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;
- h) *Concessione o Servizio*: la prestazione di gestione del Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici di bevande fredde e calde ed alimenti, ubicati in Piazza Luigi Illuminati, Atri e in Via Finocchi, Atri, oggetto di procedura;
- i) *Concessione in uso dei locali*: compendio di obblighi reciprocamente assunti dalle parti in merito alla messa a disposizione dei locali funzionali all'espletamento del Servizio;
- d) *Contratto di Concessione del Servizio o Contratto*: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- e) *Data di Attivazione del Servizio*: la data indicata dall'Istituzione Scolastica al Concessionario quale momento a partire dal quale il Concessionario dovrà dare esecuzione al Servizio, con conseguente inizio della decorrenza del periodo di durata contrattuale;
- f) *Direttore dell'Esecuzione del Contratto*: l'esponente dell'Amministrazione Concedente del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dall'Amministrazione Concedente, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte del Concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- g) *Disciplinare di Gara o Disciplinare*: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali della Concessione;
- h) *Elenco prodotti*: l'elenco dei prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del servizio di distribuzione, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Elenco dovrà essere prodotto, entro n. 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall'Amministrazione Concedente;
- i) *Impianti Tecnologici o Impianti*: il complesso degli Impianti Tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento alimentato a corrente elettrica, impianto idrico-sanitario ecc.);
- j) *Inventario*: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all'Affidatario, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- k) *Listino prezzi a base di gara*: l'elenco degli alimenti e bevande da offrire nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica di bevande fredde e calde ed alimenti con i prezzi riportati per ciascun alimento e bevanda, posto a base di gara, allegato al Disciplinare di Gara;
- l) *Listino prezzi*: l'elenco degli alimenti e bevande offerti con i prezzi riportati per ciascun alimento e bevanda, quale risultante a seguito dell'offerta presentata in Gara dall'Operatore

Economico;

- m) *Offerente, Concorrente, Operatore Economico o Operatore*: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria offerta in vista dell'aggiudicazione della Concessione;
- n) *Offerta*: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi "Offerta Tecnica") ed economico (da qui in poi "Offerta Economica"), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- o) *Prezzi*: gli importi che dovranno essere corrisposti dagli utenti per il Servizio svolto dal gestore, quantificati in base alla tipologia e quantità di prodotto, quali risultanti dall'Offerta Economica presentata in Gara dall'Aggiudicatario;
- p) *Prezzi Unitari sui prodotti dei distributori di bevande fredde e calde ed alimenti*: importi relativi ai singoli prodotti offerti nell'ambito del Servizio di distribuzione e secondo le grammature minime indicate, da intendersi quale base di gara oggetto di ribasso in sede di Offerta Economica del Concorrente;
- q) *Prodotti*: alimenti, bevande e altri generi di conforto, che verranno distribuiti all'utenza mediante Distributori Automatici di bevande fredde e calde ed alimenti;
- r) *Punto Ristoro*: le aree dei locali ubicati presso la sede dell'Istituto, utilizzati per l'erogazione del Servizio;
- s) *Servizi accessori*: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario;
- t) *Valore della Concessione*: il valore della Concessione del Servizio di ristorazione mediante Distributori Automatici di bevande fredde e calde ed alimenti, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 179 del Codice;
- u) *Verbale di presa in consegna*: l'atto con il quale l'Istituzione Scolastica concede in uso all'Affidatario gli spazi e quant'altro ivi presente, nel rispetto della normativa vigente ed integrato dall'inventario.

## ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande fredde e calde ed alimenti nelle sedi del POLO LICEALE "LUIGI ILLUMINATI" DI ATRI e precisamente presso:

SEDE PRINCIPALE POLO LICEALE DI ATRI PIAZZA LUIGI ILLUMINATI

N. 4 DISTRIBUTORI DI BEVANDE CALDE

N. 4 DISTRIBUTORI DI BEVANDE FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI

SEDE SCUOLA MEDIA VIA FINOCCHI, ATRI

N. 1 DISTRIBUTORE DI BEVANDE CALDE

N. 1 DISTRIBUTORE DI BEVANDE FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI

Il servizio si rivolge principalmente agli studenti oltre al personale docente, ad altro personale addetto alla scuola e ad eventuali avventori, occasionalmente presenti all'interno dell'Istituto Scolastico.

Si precisa che sono iscritti e frequentano regolarmente circa 950 studenti.

Prestano servizio in qualità di personale Docente ed ATA circa 100 unità.

Per servizio di ristoro mediante Distributori Automatici di bevande fredde e calde ed alimenti, si intende la somministrazione delle bevande analcoliche:

- **bevande calde** (caffè espresso, caffè espresso lungo, ginseng, caffè espresso macchiato, orzo solubile, cappuccino, cioccolata, the, camomilla, latte, altra bevanda calda (da specificare nell'offerta economica));
- **bevande fredde** (acqua naturale e minerale, thè, aranciata, bibite varie (tipo cola, gassosa ecc.) succhi di frutta, yogurt da bere, altra tipologia di bevanda non alcolica (da specificare nell'offerta economica));
- **snack monodose dolci e salati** si intendono le merendine da frigo esempio (Kinder Bueno, Kinder Delice, Kinder Fetta a latte, Fiesta ecc.) oppure da forno (panini, sandwich, biscotti,

crostatine, cornetti, krapfen, frolle, ecc.), snack dietetici/ipocalorici ad esempio (barrette Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti, ...)

L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:

- Servizio principale: la gestione economico-funzionale del Servizio di ristorazione mediante Distributori Automatici di bevande fredde e calde ed alimenti, consistente nell'approvvigionamento e somministrazione di bevande e alimenti, garantendo la predisposizione nei locali scolastici.
- Servizi Accessori: i servizi connessi all'esecuzione del suddetto Servizio complessivamente inteso, quali:
  - l'installazione dei Distributori Automatici compresa la realizzazione e/o l'integrazione degli impianti meccanici, elettrici e idrici negli spazi;
  - tecnici lasciati liberi per tali esigenze;
  - lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti di seguito:
    - la raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'erogazione del Servizio;
    - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Per l'espletamento del Servizio e contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali (le planimetrie sono a disposizione del fornitore su richiesta), dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicati negli artt. 8 e ss. del presente Capitolato.

La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio in oggetto è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio di cui al presente Capitolato Tecnico.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolato. Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

### **ART. 3 - CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI E CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Tutti prodotti devono essere di ottima qualità, freschi, privi di conservanti confezionati in modo da garantire idonee condizioni di igienicità e sicurezza.

In particolare i distributori automatici di alimenti e bevande fredde e calde dovranno:

- Essere resi disponibili prodotti monodose di prima qualità contraddistinti dai principali marchi di livello nazionale, oppure potranno essere prodotti da aziende che forniscono alimenti/bevande con il requisito del "km0" (in tal caso occorre indicare quanti e quali ed allegare le relative schede tecniche in formato elettronico);
  - Nei distributori di bevande calde dovranno essere utilizzati bicchieri al 100% biodegradabili e compostabili e palette biodegradabili;
  - I distributori installati dovranno essere nuovi di fabbrica, avere un aspetto estetico gradevole, pulsantiere con interfaccia intuitiva, tecnologia all'avanguardia e dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i; dovranno inoltre rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia;
  - Essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno sia all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
  - Essere conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal sistema HACCP;
  - Essere conformi alle norme CEI 61.6 "Norme particolari per distributori automatici" e successive integrazioni;
  - Di nuova fabbricazione e di ultima generazione, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutti i giorni dell'anno e per tutta la durata del contratto;
  - Essere di dimensioni adeguate al numero potenziale di utenti presenti nei due Istituti:
- 1) SEDE PRINCIPALE DEL POLO LICEALE PIAZZA ILLUMINATI, ATRI
  - 2) SEDE SCUOLA MEDIA VIA FINOCCHI, ATRI

- Rispondere al requisito minimo di classe energetica A;
- Essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas compatibili *CFC free*;
- Rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolare per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema di igiene degli apparecchi e di pericoli causati agli utenti;
- Essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- Avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art.11 della L. 30 aprile 1962 n. 283 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- Avere le sorgenti di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità;
- Avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità;
- Essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
- Avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o contaminazioni;
- Dotati di sistema di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
- Essere dotati di dispositivo per segnalare l'indisponibilità del prodotto; nonché l'assenza di moneta per il resto;
- A seconda delle diverse esigenze delle postazioni, i distributori devono essere a vetrina a tutto vantaggio della possibilità di osservare i prodotti da selezionare;
- Predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici "cashless" (esempio chiave/card magnetica ricaricabile ecc..) uguali per tutti i distributori e in grado di gestire i crediti a scalare; funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori, su richiesta;
- Nel caso di distributori per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi;
- Riportare il numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e mail, referente della ditta per reclami, segnalazioni di guasto, merce o resto esauriti;
- Riportare le modalità da seguire in caso di mancata erogazione del prodotto o del resto per l'ottenimento del rimborso;
- Mettere in evidenza l'eventuale presenza di prodotti provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica o privi di glutine;
- Tutti i distributori installati devono essere sottoposti a interventi di manutenzione programmata e di pulizia al fine di garantirne il perfetto funzionamento e ridurre i rischi di fermo macchina;
- Nel corso della gestione, il concessionario deve sostituire i distributori con altre apparecchiature della medesima tipologia o superiore, qualora venissero superati i limiti di fermi macchina che non potranno essere superiori a 24 ore;
- Ciascuna area ristoro deve essere dotata di centesimi portarifiuti per la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro).

#### **Art. 4 - CATALOGO DEI PRODOTTI**

Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande fredde e calde ed alimenti preconfezionati, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti celiaci.

Le quantità di prodotto (milligrammi, grammi, pezzi, ecc.) contenute nelle confezioni dei generi sotto elencati da intendersi come quantitativi minimi, a porzione:

<b>PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE CALDE</b>	
<b>BEVANDE CALDE con marca (ad esempio: Illy, Lavazza)</b>	
1	Caffè espresso
2	Caffè lungo
3	Caffè macchiato
4	Caffè lungo con cacao
5	Caffè espresso con cacao

6	Caffè macchiato con cacao
7	Cappuccino classico
8	Cappuccino al cioccolato
9	Caffè decaffeinato
<b>BEVANDE CALDE senza marca</b>	
10	Caffè espresso
11	Caffè lungo
12	Caffè macchiato
13	Caffè con cioccolato
14	Cappuccino classico
15	Cappuccino al cioccolato
16	Caffè decaffeinato
<b>BEVANDE A BASE DI ORZO</b>	
17	Orzo corto
18	Orzo lungo
19	Orzo macchiato
20	Cappuccino d'orzo
21	Orzo macchiato con cacao
22	Cappuccino d'orzo con cacao
<b>BEVANDE AL GINSENG</b>	
23	Caffè espresso
24	Caffè lungo
25	Caffè macchiato
26	Cappuccino
27	Caffè macchiato con cacao
28	Cappuccino con cacao
<b>ALTRE BEVANDE CALDE</b>	
29	Latte macchiato
30	Tè al limone
31	Cioccolata calda
32	Latte e cioccolato
33	Bicchiere vuoto
<b>PRODOTTI PER DISTRIBUTORE BEVANDE FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI</b>	
<b>BEVANDE FREDDE</b>	
34	Acqua naturale (bottiglie da 500ml)
35	Acqua frizzante (bottiglie da 500ml)
36	The freddo al limone, pesca, verde da 500 ml (ad esempio: San Benedetto, Nestea, Twinings)
37	Succhi di frutta in tetrapak da 200 ml, di qualsiasi tipologia o gusto particolare
38	Succhi di frutta in PET 250 ml di qualsiasi tipologia o gusto particolare (ad esempio: Yoga, Santal, Valfrutta)
<b>SNACK SALATI</b>	
39	Croccanti salati gr. 40/50 (ad esempio: Croccantelle, schiacciatine, crackers Pavesi, tarallini, sticks)
<b>SNACK DOLCI</b>	
40	A titolo esemplificativo e non esaustivo: Kinder Bueno, Kit Kat, Snickers, M&Ms, Mars, Kinder barrette cioccolato
41	Merendine da frigo (ad esempio: Kinder, Fiesta, Delice, Fetta a latte, Pinguì, Paradiso)

42	Merendine da forno (ad esempio: Crostatine, cornetti, krapfen, frolle)
43	Snacks dietetici/ipocalorici (ad esempio: barrette Kellogg's, Vitasnella, Pavesini, Riso Scotti)
44	Biscotti da 6 pezzi (ad esempio: Oreo, Ringo e Wafer Loacker)
45	Prodotti Gluten free
46	Yogurt da bere

Il Concessionario deve garantire la somministrazione di prodotti di qualità (ad esempio di marchi di primaria notorietà nazionale), come risultanti dal presente Capitolato. Essi dovranno essere di prima qualità e rispondere alle caratteristiche di genuinità come da tabelle merceologiche della CCIA.

Il Servizio deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi a garanzia della qualità.

Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, anche in conformità alla normativa vigente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare bottiglie di acqua naturale e frizzante, di capienza 0,5 litri e 1,5 litri, PET e RPet (PET riciclato), pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

Il Concessionario è obbligato ad utilizzare nei Distributori di bevande fredde e calde bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscela delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.

L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario.

È fatto assoluto divieto di tenere nei Distributori Automatici prodotti scaduti, ammalerati o contenuti in confezioni rovinate, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del presente Capitolato.

Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti, ecc. e potenzialmente dannosi e solleva pienamente la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

La vendita e la somministrazione di generi alimentari avariati, o contenenti sostanze nocive, o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, e di cibi/prodotti scaduti, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Con riferimento alle specifiche tecniche relative ai CAM, l'Operatore Economico risultato primo in graduatoria, dopo la proposta di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà tenuto a presentare all'Amministrazione Concedente le certificazioni richieste relative ai prodotti utilizzati per l'esecuzione del Servizio.

I prodotti di cui sopra verranno venduti dal concessionario in esclusiva. È fatto divieto, al concessionario, la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche o comunque capaci di alterare e/o limitare le capacità fisiche e sensoriali degli avventori nel complesso scolastico.

Il concessionario si impegna altresì, affinché il proprio personale non contravvenga alle regole di comportamento vigente nell'Istituto.

## **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 48 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula e sottoscrizione del Contratto definitivo successivo all'aggiudicazione definitiva.

Alla data di scadenza della concessione il servizio si intenderà cessato senza necessità di formale disdetta da parte dell'Istituto. I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincolano l'Affidatario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno l'Istituzione Scolastica soltanto dopo il controllo da parte degli organi competenti in raccordo alle vigenti disposizioni di legge. Alla data di scadenza del contratto i locali in concessione dovranno essere liberati da tutte le suppellettili utilizzate per la gestione del servizio lasciando i locali puliti e in ordine. Nel caso il gestore contravviene alla presente disposizione, verrà trattenuto l'importo della caparra che la Ditta verserà alla stipula del contratto. È ammessa la proroga ex art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023 limitatamente al periodo necessario per l'espletamento della nuova procedura di affidamento. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione al Dirigente scolastico a mezzo PEC, con almeno tre mesi di preavviso e comunque non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.

In caso di recesso anticipato, la ditta verserà all'Istituto, in aggiunta al canone annuale, la somma di € 1.000,00 (mille).

Essendo gli importi da corrispondere all'Istituto coperti da fideiussione bancaria a carico della ditta concessionaria a cadenza annuale, il termine annuale da cui decorre la fideiussione bancaria/assicurativa sarà indicato dalla Dirigente tramite comunicazione a mezzo PEC alla ditta.

## **ART. 6 – CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA**

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell'ambito del quale si inserisce il Servizio che si intende approntare: il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto ammonta a circa 1000 unità, di cui 950 studenti e 100 tra docenti e personale ATA.

La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui l'Amministrazione non assumerà alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni. Il personale e gli alunni dell'Istituto sono presenti presso le relative sedi prevalentemente dalle ore 7.30 alle ore 15.00 nei corsi antimeridiani; dalle 15.00 alle 17:00 circa nei corsi pomeridiani (dal lunedì al venerdì).

In caso di eventi particolari sia di carattere ordinario che straordinario, l'Amministrazione potrà richiedere un'apertura prolungata fino a cessate esigenze. I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di alunni, dei docenti e personale scolastico. Pertanto, il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

## **ART. 7 – CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI**

Per l'espletamento del Servizio, l'Istituzione Scolastica concede in gestione al Concessionario i locali e spazi interni degli edifici scolastici. Le planimetrie sono a disposizione del fornitore su richiesta.

Tali locali sono dotati degli impianti per lo specifico utilizzo e in caso contrario il Concessionario dovrà eseguire, a proprie spese, l'installazione degli Impianti (meccanici, idrici, elettrici) necessari al suo espletamento. Il Concessionario dovrà comunque provvedere al collegamento delle relative utenze per lo svolgimento del servizio.

Tale concessione ha carattere accessorio trovando la sua causa nel servizio di gestione dei distributori all'interno all'Istituzione scolastica, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del Servizio.

Le Parti si danno reciprocamente atto, con la sottoscrizione del Contratto per il Servizio in oggetto, che con la Concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. n. 392/1978 e s.m.i. Resta a carico dell'Affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla Concessione dei locali.

## **ART. 8 – CANONE CONCESSORIO PER L'USO DEI LOCALI E ALTRI ONERI**

Il Concessionario dovrà corrispondere all'istituzione scolastica, per la Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio, un Canone stimato su base annua pari ad € 7.000,00 (euro settemilaeuro/00), incrementato della percentuale di rialzo risultante dall'offerta aggiudicata in sede di gara. La stima dell'ammontare della base d'asta del Canone Concessorio per l'uso dei locali è stata determinata tenendo conto della dimensione del locale adibito al Servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande fredde e calde e snack, del potenziale fatturato del Concessionario e dell'esercizio dell'attività in condizioni di monopolio.

Il Canone non comprende il costo relativo alle spese delle utenze di energia elettrica, acqua della pulizia degli ambienti in cui sono ubicati i distributori e della vigilanza, ecc.

Restano a totale carico del Concessionario ogni altro ulteriore onere, compresi quelli relativi agli allacci delle suddette utenze o tassa.

Il suddetto Canone, sarà corrisposto mediante bonifico bancario che il Concessionario verserà direttamente sul c/c bancario intestato all'Istituzione scolastica appaltante.

Il Canone Concessorio dovrà essere corrisposto in rate annuali anticipate, ciascuna da pagarsi entro il primo mese di riferimento.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il Canone stabilito senza mai poter scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Stazione Appaltante. Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento, anche di una sola rata, superiore a n. 10 (dieci) giorni rispetto alle singole scadenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente l'affidamento, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi legali in vigore alla data di scadenza del pagamento. Il Canone sarà soggetto al regime fiscale dell'IVA vigente all'atto dell'aggiudicazione.

## **ART. 9 – CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Successivamente alla stipula del Contratto di Concessione del Servizio, l'Istituzione Scolastica consentirà l'accesso ai locali all'Affidatario al fine dell'allestimento degli ambienti.

Entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto, il Concessionario si impegna ad eseguire e completare, a sue esclusive spese, gli eventuali adeguamenti dei locali necessari all'espletamento del Servizio e ad installare i distributori, conformemente a quanto indicato in sede di gara e alle richieste dell'Amministrazione Concedente.

Entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal completamento dei lavori di installazione di cui al precedente periodo, il Concessionario dovrà assicurare l'avvio del Servizio.

Ultimata l'installazione dei Distributori automatici e la loro messa in esercizio, la Scuola verificherà l'adeguatezza dei locali allestiti dal Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica.

L'avvio della fase della gestione della Concessione avverrà all'esito positivo della suddetta fase di verifica preliminare, e non oltre i 7 giorni naturali e consecutivi dal completamento di tutte le suddette fasi. Entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione di tale verifica, il Concessionario dovrà presentare apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata D'Inizio Attività) al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'Istituzione Scolastica.

L'Istituzione Scolastica autorizza il Concessionario ad attivare il Servizio, indicando la Data di Attivazione del Servizio, a partire dalla quale il Concessionario dovrà provvedere a dare esecuzione alla gestione del suddetto servizio.

In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre 50 giorni dalla stipula del Contratto.

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dell'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il loro normale deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici, e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del Servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione Scolastica. In caso ciò non avvenga, entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Istituto provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito dei beni ivi presenti a carico del Concessionario.

Qualora gli Impianti installati siano diventati parte non asportabile e la loro rimozione possa provocare danni ai beni ivi presenti, le stesse rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere della Concessione senza alcun onere per l'Amministrazione.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o Impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Istituzione Scolastica al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria (deposito cauzionale) sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'Istituto.

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita a titolo di avviamento.

Qualunque miglioria (che comunque deve essere opportunamente e preventivamente autorizzata dall'Istituzione Scolastica per iscritto) apportata ai locali durante il corso della Concessione, resta a beneficio della Scuola senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

## **ART. 10 – VALORE DEL CONTRATTO**

Il Contratto ha ad oggetto la gestione funzionale ed economica del Servizio di ristorazione mediante Distributori Automatici di bevande fredde e calde e alimenti, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Servizio.

Il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA.

Il Valore presunto del Contratto è stato stimato prudenzialmente, ai sensi dell'art. 179 del Codice, in € 49.707,00 annuali al netto dell'IVA, corrispondenti a € 198.828,00 per l'intera durata della Concessione.

Tale valore della Concessione è stato determinato sulla base del fatturato dichiarato dal concessionario uscente per l'anno 2023.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del Servizio.

## **ART. 11 – PREZZI**

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, il Concessionario si impegna a produrre:

- a) l'elenco dei prodotti ricompresi nel Catalogo Distributori Automatici;
- b) i prezzi Unitari derivanti dall'applicazione della percentuale di ribasso proposta dal Concorrente in sede di gara e contenute nell'Offerta Economica, ai quali si dovrà applicare l'IVA e a concordare con l'Amministrazione il prezzo dei prodotti ulteriori eventualmente offerti, in sede di gara, con il Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici.

La somministrazione di eventuali altri Prodotti non inseriti nei suddetti Cataloghi ed il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Istituto scolastico.

Il Concessionario sarà tenuto ad esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nel Listino vistato dalla Stazione Appaltante.

Dovrà in oltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti per celiaci (ad esempio: inserendo una targa con "gluten free")

È ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti a partire dal terzo anno del Contratto, a richiesta del Concessionario e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'Istituzione Scolastica ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

## **ART. 12 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Qualora si verificano fatti non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo all'Affidatario (ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.).

## **ART. 13– DISPOSIZIONI GENERALI**

Le funzioni, i servizi e le prestazioni tutte devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto di qualità complessiva e dei parametri specifici presenti nell'ambito della documentazione di Gara e della normativa vigente.

Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente Capitolato sono interamente a carico del Concessionario.

## **ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato dagli altri atti di gara, dalla propria Offerta, e dalla normativa vigente.

Il Concessionario provvede al funzionamento del Servizio di distribuzione automatica di bevande fredde e calde e snack, impegnandosi:

- ❖ a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del Servizio, nonché ogni altro Servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di Offerta;
- ❖ ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed agli alimenti preconfezionati;
- ❖ non utilizzare prodotti OGM, pena l'applicazione di una penale come disciplinato dall'art. 31 del presente Capitolato;
- ❖ ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, e di provvedere al rifornimento regolare dei Distributori Automatici, tra il lunedì e il venerdì, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti;
- ❖ osservare, nell'erogazione del Servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016;
- ❖ all'acquisto, al trasporto e all'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il Servizio di Distribuzione Automatica, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene della struttura;
- ❖ a predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli prodotti, in modo conforme al Catalogo dei prodotti e il relativo Listino prezzi concordato con l'Amministrazione Concedente;

- ❖ a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante per lo svolgimento del Servizio, adibendovi a tale scopo il personale ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del Servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che la Stazione Appaltante evidenzierà;
- ❖ a seguire tutte le attività accessorie e strumentali all'esercizio del Servizio di Distribuzione Automatica;
- ❖ a gestire gli spazi all'interno del punto di erogazione, in modo da garantire l'accessibilità e la fruizione del Servizio a tutte le tipologie di utenza, anche con disabilità, in conformità alla normativa vigente e ad eseguire tutte le attività accessorie e strumentali all'esercizio del Servizio, impegnandosi;
- ❖ ad Installare n. 10 di Distributori Automatici nei locali dell'Istituzione Scolastica, fornendoli di quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata conduzione del Servizio, secondo gli standard qualitativi previsti. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del Servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità, ed è obbligato ad osservare le prescrizioni della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario;
- ❖ a svolgere, se necessaria, l'installazione di contatori e apparecchiature per acqua ed elettricità relativi alle nuove utenze;
- ❖ a provvedere, con proprio personale, all'igiene interna ed esterna dei Distributori Automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione Scolastica;
- ❖ ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori Automatici in modo da mantenerle in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
- ❖ ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Tecnologici eventualmente installati per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, ecc.)
- ❖ ad adottare ed osservare nello svolgimento del Servizio, tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose coinvolte nella conduzione del Servizio, come previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;

## **ART. 15 – ALTRI ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO E OBBLIGHI DI REPORTISTICA**

Il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi:

- a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del Servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante, e salvi gli interventi a favore del Concessionario da parte di imprese assicuratrici.

Il Concessionario sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato o comunque con esso in rapporto ai fini dell'erogazione del Servizio.

In particolare, il Concessionario si assume l'obbligo di:

- rispondere direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al Servizio;
- segnalare tempestivamente, per iscritto all'Istituzione Scolastica l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
- adottare un codice di comportamento per i propri addetti al Servizio, che dovrà essere sottoposto ed approvato dalla Stazione Appaltante contestualmente alla sottoscrizione del Contratto;
- provvedere al pagamento del Canone Concessorio, secondo le modalità;
- sostenere le spese di stipula e registrazione del Contratto relativo al Servizio oggetto del presente Capitolato, richiamati all'art. 18 del Disciplinare di gara, oltre alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al Servizio e la loro contabilizzazione;
- sostenere le spese di assicurazione derivanti da leggi o contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
- provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei Servizi oggetto dell'affidamento (ad esempio: tassa sui rifiuti, ecc.);
- sostenere direttamente le spese relative ai consumi idrici, elettrici, telefonici e ad altre utenze che saranno attivate;
- collaudare gli impianti elettrici a seguito dell'installazione dei Distributori Automatici facendo

ricorso a un tecnico specializzato iscritto all'albo, solo nel caso in cui il Concessionario abbia provveduto all'installazione di Impianti elettrici autonomi;

- ottemperare agli adempimenti amministrativi e autorizzativi (ad esempio: S.C.I.A.) solo se necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio, sostenendone gli oneri;
- provvedere al pagamento delle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- adottare di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al Servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- assicurare lo svolgimento del monitoraggio del Servizio;
- tenere apposito registro nominativo degli operatori impiegati nel Servizio, su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze unitamente all'orario di Servizio prestato, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione; tale registro deve essere collocato all'ingresso della struttura.

## **ART. 16 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

L'Istituzione Scolastica provvederà a:

- svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali idonei, anche fornendo la documentazione necessaria tra cui la planimetria su richiesta del fornitore;
- mettere a disposizione gli impianti necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di sopralluogo;
- consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio;
- effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni immobili.

## **ART. 17 – MODALITÀ E CALENDARIO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei Prodotti Alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.

Tutti i Prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" - HACCP, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

In particolare, se richiesta o necessaria, l'acqua potabile microfiltrata dovrà essere erogata nel rispetto della normativa relativa al trattamento delle acque destinate al consumo umano ed in particolare delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", e nei relativi decreti attuativi, quali in particolare del D.M. Salute del 7 febbraio 2012, n. 25 recante "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano" e delle relative Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25, nonché del D.M. Salute del 14 giugno 2017 recante "Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/Ce sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifiche degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31", e di ogni altra disposizione normativa vigente.

Il Concessionario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare, al Servizio di Distribuzione Automatica, il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2007 e del Regolamento CE n. 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE n. 178/2002 concernente la Sicurezza dei prodotti alimentari.

Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa.

Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo III dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004, per la pulitura, disinfezione dei Distributori Automatici in modo da evitare rischi di contaminazione degli alimenti.

Il Concessionario, a richiesta della Stazione Appaltante, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.

Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salubrità e qualità delle acque destinate al consumo umano e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

Il Concessionario durante l'erogazione del Servizio si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.

In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene ambientale, dal Servizio tecnico dell'Amministrazione.

Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, il Concessionario dovrà conformarsi nell'esecuzione del Servizio, alle disposizioni, ove applicabili, contenute nella L. n. 166/2016 e ad ogni altra normativa vigente.

Il Servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al venerdì, in conformità con il calendario scolastico.

Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovrà assicurare che i Distributori Automatici siano in attività 24 h su 24 h.

L'Istituto si riserva la facoltà effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle attrezzature ed i materiali ed alimenti in esso custoditi o per ogni altra esigenza di Servizi.

## **ART. 18 – MANUTENZIONE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO**

Sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento delle Attrezzature, degli Arredi forniti, nonché eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Amministrazione contraente causati dall'installazione e dal funzionamento dei medesimi.

Ogni intervento, pianificato in base a quanto previsto dai relativi libretti di uso e manutenzione, nonché attraverso controlli periodici e scaturenti da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell'efficienza e funzionalità di quanto preso in consegna, deve essere annotato in un apposito Registro delle Manutenzioni, corredato dal piano delle manutenzioni redatto preventivamente dal Concessionario.

È altresì a carico del Concessionario la piccola manutenzione dei locali e degli Impianti esistenti.

Restano, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall'utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.

Per ciascun intervento manutentivo annotato in detto Registro delle manutenzioni dovrà essere presente tutta la necessaria documentazione tecnica (e la relativa fattura) attestante l'intervento eseguito.

## **ART. 19 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

A partire dalla data di installazione dei Distributori automatici necessari allo svolgimento di Distribuzione Automatica e per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà mantenere i medesimi in perfetto stato di funzionamento, provvedendo ad erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto. Ogni onere e spesa collegati al Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate

sono a totale carico e sotto l'esclusiva e piena responsabilità del Concessionario.

Nel caso di guasti e malfunzionamenti relativi ai Distributori Automatici, il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dall'Istituto, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza presso le sedi indicate dall'Istituto, al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio, entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore solari afferenti a giorni feriali decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell'Istituto, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 31 del Capitolato.

Qualora l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio entro il predetto termine massimo stabilito, l'Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'attrezzatura danneggiata con altra attrezzatura aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento, pena l'applicazione di una penale.

Inoltre il Concessionario è obbligato ad effettuare ed eseguire, a proprie spese, ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti tecnologici interni installati (per l'energia elettrica e acqua) che fosse richiesta dalle autorità competenti. L'adeguamento a norma deve avvenire in osservanza di leggi presenti e future, nell'ottica del contenimento dei consumi energetici, dell'antiquinamento (acque e fumi) della sicurezza, dell'antincendio, dell'infortunistica, della salubrità degli ambienti ecc. In caso di inadempienza, la Stazione Appaltante diffiderà il gestore ad eseguire i lavori entro il termine fissato, trascorso il quale la Stazione Appaltante medesima provvederà direttamente con relativo addebito dei costi, con diritto di rivalsa sulle garanzie prestate.

## **ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI PULIZIA E IGIENE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

Il Concessionario effettuerà le pulizie giornaliere e periodiche interne ed esterne dei Distributori Automatici.

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di Servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Il Concessionario, ove applicabili, deve rispettare i CAM "Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" come previsto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel D.M. 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012.

## **ART. 21 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA**

Il Concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente Concessione ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. n. 4/2008 e ai Criteri Ambientali di base (CAM) per i Servizi di ristorazione collettiva stabiliti con il D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dalla cucina e dai locali di consumo dei pasti, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e convogliati in giornata presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al Servizio.

Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario.

In conformità a quanto previsto dal 5.3.7 "Gestione dei rifiuti" del Criteri Ambientali di base (CAM) per i Servizi di ristorazione collettiva stabiliti con il D.M. 25 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio insiste.

L'Offerente risultato primo in graduatoria, dopo la proposta di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, potrà produrre una dichiarazione del legale rappresentante. Il Concedente effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l'applicazione della penale indicata nell'art. 31 del presente Capitolato Tecnico. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio di distributori automatici, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario. Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'Affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del

Concessionario, per cui l'Istituzione Scolastica sarà completamente sollevata da detti obblighi.

## **ART. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Concessionario deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.lgs. n. 81/2008., la completa sicurezza durante l'esecuzione del Servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie, esonerando sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente punto, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del Contratto. Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario sarà tenuto:

- a) all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall'art. 15 ("Misure generali di tutela"), dall'art. 28 ("Oggetto della valutazione dei rischi") e dall'art. 77 ("Obblighi del datore di lavoro"); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il Concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Amministrazione Concedente e degli utenti presenti nella sede (alunni e genitori, ecc.), entro la Data di Attivazione del Servizio (eventualmente integrabile entro tre mesi dall'avvio del Servizio), e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (DVR) di cui all'art. 28, c. 2, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
- b) a comunicare, al momento della stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 81/2008;
- c) al rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente;
- d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica all'interno dei locali della scuola, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- e) all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

## **ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento identificabile nell'Istituzione Scolastica.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente Concessione.

## **ART. 24 - PUBBLICITÀ**

Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del Servizio, oggetto della presente procedura di aggiudicazione, nomi, marchi e segni distintivi.

Negli spazi oggetto della Concessione il Concessionario non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

## **ART. 25 - PERIODO DI PROVA E CONTROLLI**

Per i primi tre mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire alla Stazione appaltante di valutare l'esecuzione delle prestazioni. Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova la Scuola si riserva di recedere dal contratto con semplice preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata AR o pec. In tal caso il valore della concessione sarà rapportato ai mesi effettivi di erogazione del servizio. Il concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nelle prestazioni richieste fino alla data comunicata dalla Stazione Appaltante senza riconoscere indennizzi, rimborsi o pretese a qualsiasi titolo o ragione. È facoltà del Dirigente Scolastico, nel periodo di validità della concessione, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, effettuare controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prestazioni contrattuali.

## **ART. 26 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

Il Concessionario dovrà garantire la continuità del Servizio.

Le interruzioni parziali del Servizio per guasti o per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- scioperi del personale del Concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del Servizio, il Concessionario dovrà darne notizia agli utenti e all'Istituto con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del Servizio;
- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il Concessionario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio: la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti;
- In ogni caso il Concessionario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazioni;
- In caso di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in Concessione, l'Istituzione Scolastica comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il Concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti. Il Canone Concessorio dovuto potrà essere decurtato, ai sensi dell'art. 4, punto 4.i) del Disciplinare di gara, in proporzione al periodo d'interruzione, "nel solo caso di interruzione totale o parziale per cause di forza maggiore" previa denuncia circostanziata dell'evento all'istituzione Scolastica, da parte del Concessionario, che dimostri la causa di forza maggiore;

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto. In tal caso l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Istituzione Scolastica e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## ART. 27 – INADEMPIENTI E PENALI

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l'Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione, non esclusa la revoca della Concessione.

In particolarità, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

INADEMPIENZA		IMPORTO PENALE (espresso in euro)
A	Mancato rispetto dei termini per l'installazione dei Distributori Automatici.	€ 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	In caso di ritardo nell'effettiva attivazione del Servizio rispetto al termine di 45 giorni dalla stipula del Contratto, derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario.	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	Mancato rispetto delle tempistiche per lo svolgimento degli interventi di pulizia, sanificazione e disinfezione che scaturiranno in sede di offerta indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia.	Prima infrazione € 50,00 Infrazioni successive €100,00
D	Omissione o mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione da parte del Concessionario.	€ 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
E	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici.	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo
F	Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite.	€ 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
G	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche, degli incaricati del Ministero del monitoraggio del Servizio.	€ 100,00 per ogni violazione accertata
H	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio.	€ 100,00 per ogni violazione accertata
I	Mancato rispetto della normativa vigente e richiamata nel presente Capitolato relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare a quanto previsto per la raccolta differenziata.	€ 100,00 per ogni violazione accertata
L	Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.	€ 100,00 per ogni violazione accertata
M	Presenza nei Distributori di Prodotti scaduti.	€ 100,00 per ogni violazione accertata
N	Presenza nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati non conformi alle caratteristiche previste.	€ 100,00 per ogni violazione accertata
O	Presenza nei Distributori di bevande calde di bicchieri e palette non conformi alle caratteristiche previste.	€ 100,00 per ogni violazione accertata

La penalità, cumulativamente, non può superare il 10% dell'importo contrattuale netto (art. 113 bis, comma 2 del D.Lgs 50/2016).

## ART. 28 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi al Concessionario via PEC, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale come dichiarati nel Documento di Gara unico europeo (DGUE) di cui all'Allegato n. 3 del Disciplinare di Gara;
- qualora il Concessionario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;

- c) sospensione del Servizio, da parte delle autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- e) somministrazione di qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e la vendita di tabacchi o prodotti contenenti tabacco;
- f) ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine convenuto;
- g) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- h) violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 bis della L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;
- i) esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- j) interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo;
- k) cessione, anche parziale, del Contratto;
- l) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
- m) inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria contratta dal Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- n) inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell'importo del Contratto;
- p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituzione Scolastica;
- q) qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- r) mancato rispetto dell'Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- s) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- t) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 (dodici) mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della Stazione Appaltante, le giustificazioni dell'Affidatario;
- u) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell'Istituzione Scolastica:

- la facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell'Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (comprese eventuali differenze del canone di locazione e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che l'Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il Servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di Gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.

## **ART. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario, in sede di stipula del Contratto, dovrà indicare un conto corrente bancario o postale dedicato, ancorché non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., specificando le generalità ed il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso. Inoltre, dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella

predetta legge. La violazione del presente obbligo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

### **ART. 30 – RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, l'Istituzione Scolastica potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento. Il Concessionario non potrà pretendere dall'Istituto alcun indennizzo per le spese sostenute per i servizi espletati.

L'Istituzione Scolastica potrà, pertanto, recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione al Concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nello stato in cui si trovavano prima della stipula del Contratto.

### **ART. 31 – CAUZIONE DEFINITIVA**

La stipula del Contratto è subordinata alla presentazione del deposito cauzionale o fideiussione definitivo nella misura del 5% (cinque per cento) del valore complessivo della Concessione, a norma dell'art. 53 del Codice.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

### **ART. 32 – ASSICURAZIONE**

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione mediante distributori di bevande ed alimenti, pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. In particolare, l'Affidatario dovrà presentare una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia per sinistro non inferiore a € 250.000 (€ duecentocinquantomila/00) e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.

Detta polizza, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio. A titolo non limitativo, la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti, ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle Macchine e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle Macchine e agli Impianti, per incendi.

Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all'Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

### **ART. 33 – DIVIETI**

È vietato installare, nei locali in Concessione, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe ludo-ricreative.

Il Concessionario, inoltre, non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Istituto, nonché i distributori automatici, per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato tecnico, non potrà mutare la destinazione d'uso dei locali e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli Impianti e

dei macchinari utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con la Stazione Appaltante.

Sarà vietata la Concessione a terzi, sia privati che Enti od Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi.

È fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto. È assolutamente vietata la vendita di libri di testo nonché l'esercizio di qualsiasi tipo di lotteria istantanea.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la Stazione Appaltante potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali oltre che il risarcimento del danno.

### **ART. 34 – SPESE PER IL SERVIZIO**

Tutti i costi relativi alla concessione sono interamente a carico della ditta, nessuno escluso.

### **ART. 35 - SUBAPPALTO**

Non è consentito, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale o parziale della presente concessione di servizi.

### **ART. 36 – PERSONALE**

Il personale adibito al servizio, potrà accedere agli edifici scolastici esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di "accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative".

Esso dovrà, inoltre, essere legato da rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria che sarà tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale, di sicurezza sul lavoro sollevando la scuola da ogni responsabilità. Il personale della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino identificativo.

L'aggiudicatario s'impegna a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono la distribuzione degli alimenti; l'elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso alla Segreteria della Scuola.

### **ART. 37 – OSSERVANZA NORMATIVA E RESPONSABILITÀ PER DANNI**

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell'Istituzione Scolastica, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, l'igiene degli alimenti, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento e terrà indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.

Il Concessionario ed il personale dipendente hanno accesso nei locali della Stazione Appaltante per il solo fine della gestione del Servizio di Distribuzione Automatica nell'osservanza delle disposizioni dell'Istituzione Scolastica stessa. Il Concessionario solleva pienamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che, nell'avvalersi delle facoltà consentite dal presente affidamento, possano derivare ai suoi somministratori e dipendenti, come pure solleva la Stazione Appaltante da ogni molestia o azione di qualunque natura che provengano da terzi a causa del presente Contratto.

La Stazione Appaltante non sarà tenuta a risarcire al Concessionario alcun danno a persone o cose di proprietà di quest'ultimo in conseguenza di azioni di terzi o dovute a incendio e altri eventi, non imputabili alla stessa. A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita assicurazione per danni.

## **ART. 38 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della Concessione e del relativo Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo

Il RUP

Prof. Adriano Forcella

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla  
dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.